

## **Antitrust: ridotto del 25% il contributo a carico delle imprese destinato al suo funzionamento**

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento pubblicato sul sito internet istituzionale l'11 giugno scorso, ha disposto che il contributo a carico delle imprese destinato a finanziare la sua attività sarà ridotto del 25% con effetto dal 2014. Si ricorda, infatti, come il D.L. 1/2012 (cd. decreto «Crescitalia»), conv. in L. 27/2012, abbia contribuito a riformare il sistema di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato determinando lo spostamento dell'onere di finanziamento di detta Autorità dallo Stato al mercato.

In base al nuovo sistema, il finanziamento dell'Autorità è posto interamente a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro iscritte al Registro delle imprese. Il provvedimento dell'Agcom prevede, dunque, che l'onere per tali società scenda, per il 2014, da 0,08 a 0,06 per mille del fatturato, a fronte dello 0,5 per mille indicato dalla legge come tetto massimo. Il contributo, versato per la prima volta a ottobre del 2012, dovrà essere pagato entro luglio del 2014 mentre per l'anno in corso non è previsto alcun versamento.

La scelta di ridurre il contributo è stata adottata alla luce della particolare situazione economica del Paese e delle imprese e conferma l'impegno dell'Autorità, più volte ribadito dal presidente Giovanni Pitruzzella, di alleggerire il più possibile l'onere a carico del sistema produttivo. Tale decisione si inserisce nel processo di spending review che l'Autorità sta portando avanti e che ha condotto all'ulteriore riduzione della spesa complessiva, risultante dal taglio di importanti voci di spesa e dalla riqualificazione di altre, indirizzate verso gli investimenti piuttosto che verso i consumi.

<https://www.diritto.it/antitrust-ridotto-del-25-il-contributo-a-carico-delle-imprese-destinato-al-suo-funzionamento>

mento/